

SCHEDA SULLA SITUAZIONE NORMATIVA IN ASSENZA DI ACCORDI DI ARMONIZZAZIONE

L'azienda conferma di non voler più applicare, dal 1 luglio 2012, gli accordi di armonizzazione scaduti il 31-12-2011, rinnovati di tre mesi in tre mesi fino all'ultima scadenza del 30 giugno 2012.

Gli accordi regolavano mobilità, orari, part-time, percorsi professionali, inquadramenti, indennità, reperibilità, turni, provvidenze e agevolazioni al personale.

Come recita il documento aziendale, "in coerenza con lo spirito di cui alle previsioni contrattuali nazionali vigenti in materia di conciliazione di tempi di vita e di lavoro", la Capogruppo ha deciso di mantenere in vita alcune parti degli accordi.

Vediamo il dettaglio.

- ✧ **Trasferimenti a richiesta dei lavoratori:** restano le vecchie norme con le relative graduatorie.
- ✧ **Trasferimenti d'iniziativa aziendale:** per i trasferimenti realizzati entro il 31-12-2011 resta il **trattamento di pendolarismo** fino alla scadenza originariamente prevista. Per i trasferimenti realizzati tra il 1-1-2012 e il 30-6-2012 il trattamento è previsto solo fino al 31-12-2012.

✧ **Part-time:** trovano applicazione le vecchie norme in materia di:

- 1) Criteri di priorità per l'accoglimento delle domande.
- 2) Elasticità di orario di ingresso di 45 minuti.
- 3) Possibilità di intervallo di 15 o 30 minuti.

Continuerà ad essere erogato il buono pasto nella misura prevista, tempo per tempo, per il personale a tempo pieno.

La durata del part-time potrà essere fissata tra i 6 mesi e i 3 anni e l'azienda potrà dare corso a richieste anche eccedenti il limite del 20% del personale di Area.

L'azienda annuncia di **voler accogliere tutte le domande di part-time in sospenso.**

✧ **Indennità, turni e reperibilità:** l'elenco di quanto viene "salvato" dall'azienda è il seguente.

- 1) Indennità di Direzione.
- 2) Indennità di Ruolo Chiave.
- 3) Trattamenti economici e normativi per turni, reperibilità, interventi e prestazioni in giornate non lavorative effettuati da dipendenti della DSI.

⤴ **Orari, permessi, maternità:** ecco quello che resta, al momento, delle vecchie norme.

- 1) Prestazione oltre il normale orario di lavoro.
- 2) Elasticità d'orario, in particolare restano le elasticità di 30 minuti in entrata ed uscita e quelle già concesse prima del 30 giugno 2012.
- 3) Intervallo meridiano
- 4) Permessi retribuiti per motivi familiari / di carattere personale.
- 5) Permessi non retribuiti per motivi familiari / di carattere personale.
- 6) Permessi per motivi di studio.
- 7) Aspettativa: l'azienda continuerà a concedere aspettativa per malattia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal contratto nazionale. Valuterà, inoltre, con la massima attenzione, la concessione di aspettativa per altri motivi. Ricordiamo che negli accordi il lavoratore aveva **diritto** ad ottenere l'aspettativa.
- 8) Maternità: l'azienda continuerà a riconoscere le tutele aggiuntive, rispetto a quelle di legge per gravidanza e maternità, in materia di permessi e trattamento economico per periodi di congedo anticipato per maternità e valuterà "con la massima attenzione" le richieste per periodi di assenza per maternità aggiuntiva.

I "danni" immediati che vengono prodotti dalle scelte unilaterali dell'azienda riguardano in particolare:

- 1) **Buoni pasto**, per i quali dal 1 ottobre l'azienda intende erogare solo l'importo riveniente dal contratto nazionale per l'importo di 1,81 Euro.
- 2) **Indennità di cassa e Monte Pegni**, che l'azienda intende erogare solo per gli importi rivenienti da contratto nazionale.
- 3) **Percorsi professionali**, che non vengono più riconosciuti se non giunti a compimento entro il 30 giugno 2012.
- 4) **I limiti chilometrici per i trasferimenti**, se non quelli previsti dal contratto nazionale.

C.U.B.-S.A.L.L.C.A. Gruppo Intesa Sanpaolo

www.sallcacub.org

sallca.cub@sallcacub.org

Sede Legale: Milano - Viale Lombardia 20; tel. 02/70631804; fax 02/70602409

Sede Operativa: Torino - Corso Marconi 34; tel. 011/655897; fax 011-7600582

2-8-2012